



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

DELLA DIREZIONE
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

N. **1383** DEL **22 AGO. 2011**

OGGETTO: congedo parentale richiesto da vari dipendenti - applicazione del trattamento economico relativo competenza. **1400€ in AGOSTO 2011**

22 AGO. 2011

Il **22 AGO. 2011** il Direttore della Amministrazione del Personale D.ssa Antonina Giacalone, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con delibera n. 767 del 14.04.2010, adotta la seguente determinazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n.2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal **28 AGO. 2011**

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Giacalone

[Firma]

IL SEGRETARIO

La presente copia è conforme
all'originale in atti

VISTI i contratti collettivi di lavoro integrativi dei C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità, della Dirigenza medico-veterinario e della Dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, che rispettivamente agli art. 17, 15 e 15 dettano norme in materia di congedi dei genitori per maternità e per paternità;

TENUTO CONTO che i suddetti contratti si applicano a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

CONSIDERATO che nell'ambito del periodo di congedo parentale della durata massima di mesi sei, previsto dall'art. 32 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità introdotto con D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151 per i primi 30 giorni di assenza computati complessivamente per entrambi i genitori, spetta l'intera retribuzione secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 2 lettera c del CCNL sopra richiamato;

CHE il restante periodo di mesi cinque di congedo parentale rimane disciplinato ai fini giuridici ed economici dall'art. 34 del D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151 e che pertanto al dipendente è dovuta, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, una indennità pari al 30% della retribuzione;

CHE l'art. 32 del sopracitato D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151 prevede che i periodi di congedo parentale possono essere fruiti da ciascun genitore nei primi otto anni di vita del bambino;

VISTE le comunicazioni relative alla fruizione di periodi di congedo parentale presentate dai dipendenti di cui alla tabella allegata che risulta parte integrante della presente determina;


ACCERTATO che tutte le comunicazioni sono integrate da idonea certificazione e che ricorrono per tutti i dipendenti le condizioni che ne giustificano la fruizione;

RITENUTO pertanto di dovere considerare i dipendenti come sopra individuati in posizione di congedo parentale nei periodi dagli stessi indicati;

DETERMINA

- CONSIDERARE i dipendenti di cui alla allegata tabella, che risulta parte integrante della presente determina, in posizione di congedo parentale nei periodi indicati;
- APPLICARE nel periodo il trattamento economico di relativa competenza;
- PRECISARE che i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, producono esclusione degli effetti relativi alla tredicesima mensilità; i periodi con trattamento economico ridotto o senza trattamento economico producono inoltre esclusione degli effetti relativi alle ferie;
- TRASMETTERE copia della presente all'Ufficio trattamento economico per quanto di competenza.

L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data		Esercizio	
Importo		Ordine	Conto
Autonizzazio		Il Contabile	
Visto: Il Direttore Economico Finanziario			
			

[Firma]

30/08/17